


COMUNE DI MOTTOLA



Attestato depositato alla
Cantabricana C.C. S.C.

N^o 17 del 30-3-99

**REGOLAMENTO
ACCERTAMENTO PER ADESIONE
TRIBUTI COMUNALI**

ART. 1

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria.

La definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.

L'accertamento con adesione è introdotto con riferimento a tutti i tributi comunali.

ART. 3

Effetti dell'adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo

d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio

ART. 4

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 Settembre 1993 n.600, invia al contribuente un invito a comparire, nei termini stabiliti nel quale sono indicati :

- a) i periodi di d'imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere.

ART. 5

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che ne rilascia ricevuta.
2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:
 - a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate;
 - b) in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. La richiesta del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo, o non sono stati rispettati i termini di presentazione.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

ART. 5

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che ne rilascia ricevuta.
2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:
 - a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate;
 - b) in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. La richiesta del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo, o non sono stati rispettati i termini di presentazione.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

ART. 6

Il riscontro dell'ufficio

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizione notificati, l'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento.
2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per la risposta da parte dell'ufficio, né un suo obbligo in proposito.

ART. 7

Contraddittorio

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il capo dell'ufficio o suo delegato.
2. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.